



# CITTA' DI TEMPIO PAUSANIA

C.A.P. 07029 PIAZZA GALLURA N.3

**ORDINANZA SINDACALE N. 23**

**DEL 03/06/2021**

## **OGGETTO:REGOLAMENTAZIONE SOMMINISTRAZIONE INTRATTENIMENTO MUSICALE SU AREA PUBBLICA CONCESSA AI PUBBLICI ESERCIZI**

---

### **IL SINDACO**

**Visto** il decreto legge 22 aprile 2021, n. 52 (Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da covid-19);

**Visto** il decreto legge 18 maggio 2021, n. 65 (Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da covid-19);

**Viste** le Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 28 maggio 2021;

**Vista** l'Ordinanza del Ministro della Salute del 29 maggio 2021, con la quale sono state recepite le "Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali" elaborate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome come definitivamente integrate ed approvate dal Comitato tecnico scientifico;

**Vista** l'Ordinanza n. 21 del 31 maggio 2021 del Presidente della Giunta Regione Sardegna "*ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da covid-19 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica*".

**Preso atto** che ai sensi della normativa vigente continuano comunque ad applicarsi, anche in zona bianca, le misure base anti contagio;

**Considerato** che l'imminente arrivo della stagione estiva, rende particolarmente piacevole la consumazione di alimenti e bevande all'esterno, e che la stessa possa essere resa lieta dal piccolo intrattenimento di cui all'art 28 della L.R. del 18 Maggio 2006 n° 5;

**Ritenuto** opportuno sottolineare che tale piccolo intrattenimento musicale presso i pubblici esercizi, va inteso come finalizzato all'allietamento della consumazione e a rendere più gradevole la permanenza degli avventori, e non quale spettacolo autonomo fine a sé stesso.

**Rilevate** le condizioni di contingibilità e urgenza relative all'improcrastinabile necessità di provvedere alla tutela della salute pubblica.

**Ravvisata** l'urgenza di provvedere in merito.

**Visto** il D.Lgs. 31 marzo 1998 n° 112.

**Visto** il vigente Statuto Comunale.

**Visto** il D.Lgs. N° 267/2000, e in particolare l'art. 50, comma 5, il quale definisce le attribuzioni del Sindaco circa l'adozione di provvedimenti contingibili e urgenti.

**Vista** la Legge 23/12/1978 n. 833, art. 32, che attribuisce al Sindaco in qualità di Autorità sanitaria Locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti finalizzati alla tutela della salute pubblica.

Per i motivi espressi in premessa e qui integralmente richiamati,

**ORDINA**

1) **Che** il piccolo intrattenimento di cui all'art 28, comma 1, della L.R. 5/2006 con apparecchi per la filodiffusione sonora è consentito anche con musica dal vivo all'esterno dei pubblici esercizi purchè svolto esclusivamente come accompagnamento alla consumazione di alimenti e bevande nel modo seguente:

- da lunedì a venerdì dalle ore 18:00 alle ore 01:00.
- sabato e domenica dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e dalle ore 18.00 alle ore 01.00.

2) **Che** il piccolo intrattenimento musicale sopra richiamato, è finalizzato all'allietamento della consumazione e a rendere più gradevole la permanenza degli avventori e non è da intendersi quale spettacolo autonomo e fine a se stesso; deve essere inoltre assoggettato alle seguenti prescrizioni:

- gli artisti devono esibirsi esclusivamente all'interno dell'area della concessione e rispettare prima durante e dopo l'evento musicale, il distanziamento sociale per il periodo in cui permangono all'interno della medesima area;
- non devono essere previsti palchi, pedane o strutture per lo stazionamento per il pubblico;
- in ogni caso, sia che si tratti di filodiffusione o di musica dal vivo, deve trattarsi di musica di sottofondo tale da non arrecare disturbo alle attività lavorative e al riposo notturno.

3) **Che** non devono essere superati i limiti di emissione di rumore previste dalle norme di settore per la specifica area urbanistica, o comunque le emissioni devono essere limitate affinché sia possibile per i commensali o gli avventori che consumano al tavolino, la normale comunicazione senza dover alzare appositamente la voce, incidendo ulteriormente sulla percezione del rumore da parte dei residenti nella stessa area urbana o di quanti lavorano nella stessa.

4) **Che** i gestori delle attività di pubblico esercizio, sono tenuti all'osservanza dell'art. 3 e seguenti, del D.P.C.M. 16 Aprile 1999 n° 215 in riferimento agli impianti elettroacustici in dotazione dei locali dagli stessi gestiti, ed alla loro idoneità al superamento dei limiti di emissione consentiti. Il soggetto diverso dal gestore che, in base ad un titolo di godimento che non comporta la costituzione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, né di subordinazione nei confronti del gestore del pubblico esercizio, risponde in solido con il gestore, della violazione degli obblighi previsti dal D.P.C.M. in parola.

5) **Che** è fatto divieto assoluto di stazionamento e consumazione in piedi nella medesima area in concessione e in quella circostante. E' pertanto permessa la consumazione esclusivamente al tavolino o al banco dello stesso pubblico esercizio mantenendo le distanze interpersonali obbligatorie e osservando le ulteriori prescrizioni previste dalla normativa statale e regionale.

6) **Che** permangono gli obblighi dell'adozione di tutte le vigenti misure necessarie al contenimento del covid-19, relativamente alla sanificazione degli ambienti e superfici, distanza interpersonale, nonché l'uso dei dispositivi di protezione previste dalle normative regionali e statali.

7) **Che** riguardo alla somministrazione e intrattenimento musicale all'interno dei pubblici esercizi, devono essere rispettate tutte le norme sopracitate relative alle misure anticovid, ivi comprese le linee guida Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 28 maggio 2021, recepite dall'Ordinanza del Ministro della Salute del 29 maggio 2021 e richiamate nell' Ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n. 21 del 31/05/2021 citata in premessa.

8) **Che**, fermo quanto sopra, oltre alle norme generali che disciplinano l'esercizio della somministrazione, le disposizioni in materia di emissioni sonore di cui al D.P.C.M. 16 Aprile 1999 n° 215, devono essere rispettate all'interno dei pubblici esercizi.

## **AVVERTE**

Il mancato rispetto delle misure di contenimento relative alle norme anticovid contenute nella presente ordinanza, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000 ai sensi dell'art. 4, D.L. n. 19 del 25 marzo 2020 così come convertito dalla L. 22 maggio 2020 n° 35.

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 650 del codice penale, e fatta salva l'applicazione di sanzioni penali o violazioni di Regolamenti, chiunque violi le disposizioni di cui ai punti 1 (orari) e 2 (emissioni sonore) della

presente ordinanza è punito ai sensi della L. 447/1995 art. 10 *Sanzioni amministrative* come così modificato dall'art. 13 del d.lgs. n. 42 del 2017, comma 2, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000,00 euro a 10.000,00 euro.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. competente entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio comunale o, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

#### **AVVERTE**

**altresì che, il mancato rispetto delle prescrizioni della presente ordinanza, oltre all'applicazione delle sanzioni sopra elencate, comporterà la sua immediata revoca.**

#### **DISPONE**

- che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva;
- che venga trasmessa al Prefetto di Sassari, al Comando Stazione dell'Arma dei Carabinieri, al Commissariato della Polizia di Stato e alla Tenenza della Guardia di Finanza;
- che sia data pubblicità al presente provvedimento nelle forme previste dalla legge, tramite pubblicazione nel sito istituzionale del Comune e in tutti i modi utili a garantirne la massima diffusione;
- Dispone altresì che con l'adozione della presente ordinanza cessino gli effetti delle precedenti ordinanze sindacali n° 39 del 10/06/2020 e n° 41 del 10/07/2020.

#### **DEMANDA**

Alla Polizia Locale e alle altre Forze dell'Ordine il controllo sul rispetto della presente Ordinanza, trasmessa in copia.

Copia della presente Ordinanza sarà depositata presso la Segreteria per la conservazione in archivio.

Tempio Pausania lì 03/06/2021

Il Sindaco  
Giovanni Antonio Addis

*Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del CAD 82/2005*